

La premier e il gagà

Quando è che il privato è pubblico? C'è una parte di privato che - quando il personaggio è noto, e in modo direttamente proporzionale alla sua notorietà - diventa inevitabilmente pubblico. E a maggior ragione questo riguarda quelle coppie che non si sono sottratte neanche nelle interviste a parlarne. La fine del suo legame con il compagno, giornalista di Mediaset, Giorgia Meloni ha deciso di comunicarla via social: "La mia relazione con Andrea Giambruno - durata quasi dieci anni - finisce qui" è l'incipit lapidario di un breve messaggio diffuso alle otto e mezza del mattino.

La sera prima era andata in onda su "Striscia la notizia", notiziario satirico di Canale 5, la seconda "puntata" di video registrati di nascosto, con il giornalista ripreso mentre faceva il gagà con una collega, con quelli che la Reuters ha definito "comportamenti sessisti". In contemporanea al tweet di Giorgia usciva in edicola "il Giornale", che minimizzava i filmati "rubati", e pubblicava un commento di Vittorio Feltri su quanto è bella e felice la famiglia Meloni. Alla stampa di destra - forse distratta dalla difesa militante della premier e quindi, per estensione, del suo compagno - era sfuggita la normalità di una coppia, che può avere le sue crisi anche definitive. Non c'è solo il privato che diventa pubblico, ma il pubblico che cambia il privato.



Medio Oriente Due Europe, nessuna Europa

di **Marta Fusaro**

Lo stress-test del ruolo geopolitico dell'Unione europea è dato dalla sua politica estera. Due guerre in un breve arco di tempo - Ucraina e Medio Oriente - hanno riproposto il tema: che ruolo ha l'Europa? Se rispetto all'invasione russa l'Unione europea ha saputo dare

una risposta univoca (senza grandi distinguo, ma anche senza una sua originalità, e all'evidente traino degli Stati Uniti) dopo l'aggressione di Hamas in Israele, all'ovvia condanna dell'aggressione sono seguiti solo balbettamenti e incertezze. C'è voluta di fatto una settimana per arrivare a quella formula "Israele

ha il diritto di difendersi ma nei limiti del diritto internazionale" su cui finalmente si è arrivati a una sensibilità comune. Una formula tanto impeccabile quanto banale. Ma chi può mettere in dubbio il diritto di difesa di una Nazione (in

continua a pag. 2

La crisi e le sfide dell'integrazione nell'Unione

Romano

pag. 4

Il Mezzogiorno d'Italia e la Zes: quali opportunità

Fernandez

pag. 6

La Corte dei Conti all'Europa: il vino non si fa così

De Rossi

pag. 8

Codice Schengen. Frontiere interne e respingimenti

Rebecchi

pag. 13

La Finlandia in lutto, è morto il Nobel Ahtisaari

Nitti

pag. 16

Medio Oriente: due Europe, nessuna Europa

continua da pag. 1

questo caso, aggredita da miliziani di un'organizzazione terroristica e non da un esercito regolare) e che vada rispettato il diritto internazionale? Nessuno, naturalmente. Non è certo con una presa di posizione del genere che l'Unione europea potrebbe acquistare credibilità. C'è soltanto un'inadeguatezza imbarazzante. Alla quale si è arrivati con alcune dichiarazioni da parte dei

singoli protagonisti a Bruxelles, in cui c'è corrispondenza con i governi del proprio Paese di provenienza, ma non con un "comune sentire" europeo.

Il primo a farsi sentire è stato Oliver Varhelyi che a Bruxelles è il commissario allo Sviluppo. Ha annunciato la sospensione degli aiuti umanitari a Gaza (quasi 700 milioni di euro l'anno). Un colpo micidiale alla popolazione della Striscia. Anche se c'è il fondato sospetto che

Hamas controlli questi aiuti, non era un'iniziativa accettabile, ed è stata depennata. Varhelyi è ungherese, e l'Ungheria è il Paese che nell'Unione si è più distinto per posizioni filo-israeliane.

Criticata è stata poi Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, tedesca, perché si è subito sbilanciata a favore di Israele, senza - le è stato rimproverato - ragionare sul "pregresso", e cioè sugli anni di

tragedia ci si dovrebbe affrancare. Eppure è un veleno che è ripreso a circolare, ammesso che si sia mai fermato. La stessa indignazione per i civili uccisi dai bombardamenti sulla Striscia dovrebbe valere per le vittime israeliane.

L'Europa, allo stato attuale, ha un desiderio da protagonista ma può fare solo la figurante. I tedeschi, abbiamo visto, sono al fianco di Israele a prescindere. Ci vuol del tempo per fare (bene) le cose.

Se ne parla molto, ma è ormai tra le categorie dell'improbabile: l'Europa non ha un esercito comune. Con una Difesa europea si potrebbero sanare differenze e ritardi. L'Europa non ha un esercito comune, ma non ha neanche un arsenale comune. E i popoli europei parlano lingue diverse anche se poi riescono a capirsi. In questo quadro di difficoltà, si può aspettare con fiducia questo cambiamento epocale, la Difesa unica europea? La Germania sarà disposta a riconoscere alla Francia il ruolo di unica potenza armata di bomba atomica nell'Unione? Ci sono nodi che non potranno essere sciolti subito. E poi c'è la burocrazia esasperata che la stessa Unione si è data. Le linee chiave della politica estera vengono decise dal Consiglio dei 27 Paesi, e successivamente passano da un ulteriore vertice, quello dei 27 ministri degli Esteri. Solo allora diventano la linea dell'Europa. Ovviamente vicende come questa, dove la crisi è nata nei rapidi tempi del blitz di Hamas, spiazzano ancora di più l'Unione. Ma allora, non c'è soluzione?

Eppure, una strada percorribile c'è. È quella di presentarsi comunque con una voce sola, anche e soprattutto quando si parla divisi (è la stessa Tel Aviv che, scettica sull'Europa, preferisce interloquire con i singoli Stati). I principali Paesi dell'Unione europea in termini di popolazione e prodotto interno lordo (Germania, Francia, Italia, Spagna) dovrebbero concordare e prima di tutto cercare tra di loro una linea comune. Che non siano formulette dove ognuno propone una virgola o toglie una parola.

È bene parlarsi non solo quando ci sono impellenze nazionali, o interessi di bilancio, o concessioni reciproche. Per fare in modo che ci sia un'Europa, che è quella che immaginiamo, e non un'altra Europa, divisa e balbettante, dove i veti superano le proposte.

Un'Europa che è un fantasma in scena.

dalla quale in questa



avvicinando
Rossini

ROSSINI
20 XXIII

È tempo di bilanci. L'Italia alla prova di Bruxelles

Meloni chiede più fondi per l'emergenza migranti

di Marco Trombetta

Siamo al rush finale per la revisione del bilancio pluriennale europeo 2021-2027. Le emergenze dell'ultimo periodo impongono un cambio di passo a Bruxelles. La Commissione, a giugno, ha proposto oltre 60 miliardi di euro aggiuntivi (su un totale di 1.214,1 oltre a 806,9 di Next Generation). Entro metà novembre la scadenza per trovare l'accordo definitivo. Roba vecchia! Alla pandemia, al sostegno all'Ucraina, alla crisi energetica che potrebbe riaccendersi, all'inflazione, all'aumento dei tassi d'interesse, alla competitività delle imprese, oggi si affianca il conflitto israelo-palestinese. E poi l'immigrazione clandestina che per molti porta nuovi terroristi nel Vecchio Continente. La **von der Leyen** a giugno: "Il nostro bilancio è uno strumento politico fondamentale per rispondere alle enormi sfide che ci troviamo ad affrontare collettivamente. Ma le pressioni stanno aumentando. Proponiamo un aumento mirato della spesa dell'Ue per fornire un sostegno finanziario stabile all'Ucraina, finanziare la nostra azione in materia di migrazione e sostenere gli investimenti nelle industrie strategiche. Insieme siamo più forti". Alle dichiarazioni della presidente della Commissione si sono aggiunte quelle del responsabile al bilancio Ue, **Johannes Hann**: "Il bilancio dell'Ue è stato determinante per la ripresa dell'Ue dalla pandemia, sostenendo nel contempo la trasformazione verde e digitale e la resilienza a lungo termine. Il bilancio dell'Ue è stato anche l'espressione monetaria del sostegno incondizionato dell'Ue all'Ucraina. Le molteplici sfide degli ultimi anni hanno esaurito la sua flessibilità e capacità di reagire alle crisi future. Se vogliamo poter continuare a fare affidamento su di esso, dobbiamo agire ora. La revisione proposta è un modo realistico e mirato di procedere". E' evidente che le tensioni in Medio Oriente hanno acceso nuovi riflettori. Hanno cambiato le priori-



Giorgia Meloni e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel a Palazzo Chigi nel gennaio scorso

tà. In questo scenario, le dichiarazioni di **Giorgia Meloni** prima del Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre a Palazzo Madama e poi a Montecitorio: "L'Unione europea è chiamata a dare risposte forti e urgenti alle difficoltà che la sfidano, dall'interno e dall'esterno. La discussione sarà inevitabilmente condizionata dai terribili eventi che hanno insanguinato il Medio Oriente. L'Italia sosterrà la necessità di integrare il Quadro

finanziario pluriennale 2021-2027 con adeguati stanziamenti per le politiche migratorie, sia quelle di contrasto ai flussi irregolari, sia quelle di cooperazione con i Paesi di origine e transito dei flussi, con l'obiettivo di dare corpo allo spirito della conferenza di Roma del luglio scorso e di rafforzare la proposta italiana di un Piano Mattei per l'Africa. Sappiamo che non sarà una partita facile, perché ad oggi prevale in Consiglio

una sensibilità diversa che vuole limitare l'incremento del bilancio pluriennale alle voci di spesa che riguardano l'Ucraina, ma noi riteniamo invece che sia necessario raggiungere un'intesa entro la fine dell'anno e che questa intesa debba riflettere una logica di pacchetto. Nella nostra idea, la logica di pacchetto prevede certo il sostegno all'Ucraina, ma deve come dicevo prevedere anche lo sviluppo dei partenariati con i Paesi del Vicinato Sud e dell'Africa, in particolare con quelli di origine e transito dei migranti". La posizione del governo italiano non passa inosservata. Si legge nelle conclusioni del Consiglio diffuse dal presidente **Charles Michel**: "Il Consiglio europeo ricorda la necessità di evitare una escalation regionale e di dialogare a tale riguardo con i partner, compresa l'Autorità palestinese.

L'Unione europea è pronta a contribuire al rilancio di un processo politico sulla base della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati, anche mediante il 'Peace Day Effort', accoglie con favore le iniziative diplomatiche per la pace e la sicurezza e sostiene lo svolgimento, a breve, di una conferenza di pace internazionale". Le conclusioni del Vertice europeo poi continuano: "A seguito di uno scambio approfondito

di opinioni sulla revisione della proposta del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il Consiglio europeo invita gli Stati membri a portare avanti i lavori fino a raggiungere un accordo globale entro la fine dell'anno". Ha vinto la linea della Meloni in Europa? Staremo a vedere. Sta di fatto che la revisione di metà settembre del bilancio europeo ne dovrà tenere in considerazione.

Le crisi e le sfide dell'integrazione europea



La premier italiana Giorgia Meloni a Bruxelles

di Pier Vittorio Romano

Il consolidamento del progetto di integrazione europea, basato sui principi di democrazia, Stato di diritto, uguaglianza e solidarietà, è una sfida importante e complessa per l'Unione europea e i suoi Stati membri. Si tratta di un processo che richiede il coinvolgimento e il sostegno di tutti i livelli di *governance*, dalle istituzioni europee ai governi nazionali, regionali e locali, ma anche dei cittadini, della società civile, delle organizzazioni economiche e sociali e dei *partner* internazionali.

Il progetto di integrazione europea ha avuto origine dalla volontà di superare le divisioni e le rivalità tra gli Stati europei dopo la Seconda Guerra Mondiale e di costruire una comunità di pace, prosperità e democrazia. Da allora, l'Europa ha compiuto passi significativi verso l'unificazione politica, economica e monetaria, l'allargamento a 27 Stati membri, la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la promozione dei valori e degli interessi europei nel mondo.

Tuttavia, il processo di integrazione europea ha dovuto affrontare anche diverse crisi e sfide, come la Brexit, la pandemia da COVID-19, la gestione dei flussi migratori, il rispetto dello Stato di diritto negli Stati membri, la lotta contro il populismo e il nazionalismo, la tutela dei diritti

fondamentali e della diversità culturale. Queste sfide hanno messo in evidenza la necessità di rafforzare il progetto europeo e di renderlo più vicino ai cittadini, più efficace, più resiliente e più solidale.

Per questo motivo, l'Unione europea ha avviato un processo di riflessione sul futuro dell'Europa, attraverso iniziative come la "Conferenza sul futuro dell'Europa", che mira a coinvolgere i cittadini europei nel dibattito sulle priorità e sulle riforme necessarie. L'obiettivo è quello di rinnovare il patto democratico tra l'Unione europea e i suoi cittadini, basato sui principi fondamentali dell'Unione: democrazia, Stato di diritto, uguaglianza e solidarietà.

La democrazia implica il rispetto della volontà popolare espressa attraverso elezioni libere ed eque, la partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica, il pluralismo politico e mediatico, il controllo parlamentare e giudiziario sulle istituzioni esecutive. L'Unione europea si basa su una democrazia rappresentativa e partecipativa, che prevede il ruolo del Parlamento europeo come voce dei cittadini a livello europeo, il ruolo del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea come voce degli Stati membri a livello intergovernativo, il ruolo della Commissione europea come custode dei trattati e promotrice dell'interesse

generale europeo. Inoltre, l'Unione europea incoraggia la partecipazione dei cittadini attraverso strumenti come le consultazioni pubbliche online, l'iniziativa dei cittadini europei e il dialogo con le organizzazioni della società civile.

Lo Stato di diritto implica il rispetto della legalità da parte delle istituzioni pubbliche e dei soggetti privati, la separazione dei poteri tra esecutivo, legislativo e giudiziario, l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. L'Unione europea si fonda sul principio dello Stato di diritto come valore comune a tutti gli Stati membri, che devono garantire il rispetto dei trattati e del diritto dell'Unione. L'Unione europea dispone anche di meccanismi per monitorare e promuovere lo Stato di diritto negli Stati membri, come il quadro per lo Stato di diritto, il meccanismo annuale di revisione dello Stato di diritto e il condizionamento del rispetto dello Stato di diritto all'accesso ai fondi europei.

L'uguaglianza implica il riconoscimento della dignità e del valore di ogni persona, il divieto di discriminazione basata su sesso, razza, etnia, religione, orientamento sessuale, disabilità o qualsiasi altra condizione, la promozione dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità, la lotta contro la povertà e l'esclusio-

ne sociale. L'Unione europea si impegna a promuovere l'uguaglianza come valore fondamentale e come obiettivo politico. L'Unione europea adotta norme e politiche per contrastare le discriminazioni, per garantire l'uguaglianza di genere, per proteggere i diritti delle persone con disabilità, per combattere la violenza contro le donne, per sostenere l'inclusione sociale e per ridurre le disparità regionali.

La solidarietà implica il senso di appartenenza a una comunità di valori e di interessi, la condivisione delle responsabilità e dei benefici dell'integrazione europea, la cooperazione tra gli Stati membri e tra i cittadini, la coesione economica, sociale e territoriale, la solidarietà internazionale. L'Unione europea si fonda sul principio di solidarietà tra gli Stati membri e tra i cittadini, che si esprime attraverso vari strumenti e politiche. Ad esempio, l'Unione europea ha adottato misure di solidarietà per affrontare la pandemia di COVID-19, per gestire i flussi migratori, per prevenire e rispondere alle emergenze civili, per sostenere lo sviluppo dei Paesi terzi e per contrastare i cambiamenti climatici.

In conclusione, il consolidamento del progetto di integrazione europea, basato sui principi di democrazia, Stato di diritto, uguaglianza e solidarietà, è una sfida che richiede

Come la Ue prova a coinvolgere i cittadini

il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli Stati membri, delle istituzioni e dei cittadini dell'Unione.

Si tratta di un processo che si basa su una serie di principi e valori comuni, come la democrazia, lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, la solidarietà e la coesione. Il consolidamento del progetto europeo implica anche il superamento delle sfide che si presentano in ambiti come la politica estera e di sicurezza, la politica economica e monetaria, la politica sociale e ambientale, la politica migratoria e di asilo, la politica di coesione e di sviluppo regionale. In altre parole, tutto ciò che si rende necessario per contribuire a rafforzare l'identità europea, a migliorare il benessere dei cittadini, a garantire la pace e la stabilità nel continente e a rafforzare il ruolo dell'Europa nel mondo.

Tra le tappe più recenti del processo di integrazione europea, possiamo ricordare:

- il Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009, che ha riformato il funzionamento dell'Unione europea, rafforzando il ruolo del Parlamento europeo, del Consiglio europeo e del servizio europeo per l'azione esterna, introducendo la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la possibilità per i cittadini di avviare iniziative legislative popolari;
- il Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027, presentato dalla Commissione europea nel 2020, che mira a favorire l'accesso dei migranti e delle persone con background migratorio a servizi essenziali come l'istruzione, il lavoro, la salute e la casa, promuovendo al contempo il dialogo interculturale, la partecipazione civica e la lotta alla discriminazione;
- la Dichiarazione di Roma, adottata dai leader dell'Unione europea nel 2017 in occasione del 60° anniversario dei trattati di Roma, che ha ribadito l'impegno a proseguire il cammino verso un'Unione sempre



La premier italiana Giorgia Meloni a Bruxelles

più unita, forte e democratica, basata sui quattro pilastri della libertà, dell'uguaglianza, della solidarietà e della diversità;

- l'accordo sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e sul piano Next Generation EU, raggiunto dal Consiglio europeo nel 2020 dopo

un lungo negoziato, che ha previsto una dotazione complessiva di 1.824 miliardi di euro per sostenere la ripresa economica e sociale dell'Unione dopo la crisi provocata dalla pandemia da Covid-19, puntando su investimenti verdi e digitali, coesione sociale e territoriale, resilienza e

autonomia strategica;

- l'accordo sulle relazioni future tra l'Unione europea e il Regno Unito, concluso nel dicembre 2020 dopo quattro anni di trattative seguite alla decisione del Regno Unito di uscire dall'Unione (Brexit), che ha definito le modalità di cooperazione tra le due parti in settori come il commercio, la pesca, la sicurezza, i trasporti, l'energia e la partecipazione a programmi europei.

Il processo di integrazione europea ha messo in luce come il progetto di un'Europa Federale sia, su un piano politico, difficilissimo da attuare a causa della persistenza degli interessi degli Stati membri nel campo della sicurezza e delle divergenze culturali presenti nel territorio dell'Unione soprattutto in seguito al grande allargamento ad est. Tutto ciò ha contribuito a rafforzare un modello di cooperazione volto a contenere piuttosto che cedere sovranità, sebbene spesso siano state proprio le Istituzioni dell'Unione Europea e la giurisprudenza della Corte di Giustizia ad ampliare i confini delle attribuzioni comunitarie, interpretando in senso estensivo le disposizioni normative vigenti e ponendo in essere delle prassi sovente recepite nel quadro dell'evoluzione dei Trattati.

Il futuro dell'Europa è anche nelle mani degli elettori italiani e delle forze politiche. L'Italia gioca una partita fondamentale per il futuro delle democrazie occidentali con una campagna elettorale che sarà esposta agli attacchi della disinformazione e dell'ambiguità delle posizioni di molti contendenti, un'Italia europea per un'Europa federale, sovrana e democratica venuta meno a causa del populismo e degli interessi di parte. L'unica speranza per il nostro futuro e per un'Europa migliore sarà far leva sul senso di responsabilità, buon senso e coerenza rispetto al modello liberal-democratico attualmente prevalente tra gli Stati membri dell'Unione.

Dal 2024 la Zona economica speciale unica

di **Lola Fernandez**

Il Decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 (GURI Serie Generale n. 188 del 12 agosto 2017) e successive modificazioni, nell'ambito degli interventi urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, aveva previsto e disciplinato la possibilità di istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES) all'interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative. Successivamente, con il DPCM 25 gennaio 2018 è stato adottato il Regolamento recante l'istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES). Il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 - Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure (Legge del 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modifiche) aveva già previsto, tra l'altro, di modificare la disciplina relativa alle Zone Economiche Speciali (ZES). Ora, il decreto-legge n. 124/2023 istituisce, a partire dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – "ZES unica" che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e che sostituisce le attuali Zone economiche speciali frammentate in 8 diverse strutture amministrative.

Ma cosa sono le ZES?

Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa. In particolare, le imprese operanti nelle ZES beneficiano di speciali condizioni, come ridefinite, da ultimo, con il Decreto Sud, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 settembre 2023, consistenti sia in procedure semplificate e regimi procedurali speciali, sia in misure di agevolazione fiscale.

Quali sono i benefici della ZES per il

sistema economico locale?

Seppur con risultati molto diversi e a volte di difficile misurazione, le ZES si sono affermate nel mondo come laboratori per l'attrazione degli investimenti e come incubatori di innovazione, capaci di promuovere lo sviluppo produttivo e occupazionale di aree svantaggiate e/o in obiettivo convergenza. In particolare, il dibattito attorno alle potenzialità alle ZES ha conosciuto una rapida accelerazione negli ultimi decenni, soprattutto in Europa, anche e soprattutto ai fini di contrastare la crisi economica emersa a partire dal 2007, i cui effetti in molti Paesi – come l'Italia – non sono stati pienamente riassorbiti.

In Italia, a partire dal primo gennaio 2024, le imprese che operano o si insediano nelle regioni del Mezzogiorno potranno beneficiare di una nuova Zona Economica Speciale (ZES) unica, che sostituirà le attuali otto ZES presenti nei territori meridionali. La «ZES unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, è stata istituita dal Decreto Sud, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale il 19 settembre 2023, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico e la coesione sociale delle **aree più svantaggiate del paese**.

Per le imprese che decidono di investire in tali aree i benefici non mancano. Intanto un'autorizzazione unica per l'avvio delle attività produttive per le imprese, sia per quelle già operative che per quelle che vorranno insediarsi. Inoltre per l'anno 2024 è previsto un contributo emesso sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita «dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027». Per la concessione dell'agevolazione sono riconosciute valide le spese effettuate per l'acquisto (anche in leasing o con altri contratti di locazione finanziaria) di macchinari, impianti e attrezzature a servizio di strutture produttive di nuovo impianto o già esistenti sul territorio. Il credito di imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto



di investimento, di 100 milioni di euro. Ai fini di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici fiscali riconosciuti alle imprese viene inoltre istituito il portale web della ZES unica nonché lo Sportello Unico Digitale ZES – S.U.D. ZES nel quale confluiranno gli sportelli unici digitali già attivati, nel sistema vigente, presso ciascun Commissario straordinario ZES, e che svolge le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Come viene finanziata la ZES unica a partire dal 2024?

Prima delle ultime modifiche proposte dal Governo al PNRR e approvate nel mese di agosto dal Consiglio dell'UE, il PNRR non prevedeva misure specificamente dedicate alle PMI, ma prevedeva molti interventi a sostegno dello sviluppo e della competitività delle imprese, che coinvolgono necessariamente anche le PMI, in particolare sulla transizione digitale e sulla sostenibilità.

Col DL "Recovery", anche se centrato sull'esigenza di semplificare le procedure

per la realizzazione dei progetti previsti dal PNRR, sono state introdotte diverse misure interessanti per le imprese (sostegni al settore turistico, investimenti nelle ZES e nella crescita delle competenze digitali). Lo scorso 13 luglio il Ministro agli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, ha incontrato a Bruxelles la Vicepresidente esecutiva della Commissione europea e Commissaria per la Concorrenza, Margrethe Vestager, la quale ha accolto positivamente la proposta relativa all'istituzione di un'unica Zona Economia Speciale (ZES) che comprenda tutte le regioni del Mezzogiorno. Bisogna tuttavia precisare come tale finanziamento della ZES unica con il PNRR abbia rappresentato la defianziamento di una serie di misure inizialmente ricomprese nel Piano, che nell'attesa di sapere quale altre fonti di finanziamento daranno copertura agli accordi di sovvenzione già stipulati, rappresenta quantomeno un motivo di "perplexità" per i territori colpiti da questa modifica. La Documentazione di finanza pubblica n. 28/R/1 evidenzia come per alcune delle mi-

La nuova Zes. Opportunità, ma non solo

sure definanziate, le Amministrazioni competenti propongono invece di utilizzare le risorse così liberate per finanziare nuove misure da inserire nel PNRR. Infatti, con riferimento alle misure "Aree interne – Potenziamento servizi e infrastrutture di comunità" e "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie" si propone di destinare le corrispondenti risorse PNRR già approvate (circa 1 miliardo), e delle quali beneficiavano non solo e soltanto le regioni del sud, a una nuova misura nell'ambito della medesima Componente 3 (ZES unica nel Mezzogiorno), spostando in questo caso il 100% dell'impatto del finanziamento al Sud.

Così, con il D.L. 19 settembre 2023, n. 124 il Governo ha istituito la ZES unica e ha esteso a tutto il Mezzogiorno le misure di semplificazioni e accelerazione delle procedure approvative e autorizzative e di sostegno fiscale alle imprese che si insediano o investono nelle ZES. Il Governo ha inoltre previsto: a) un sistema di governance basato su una struttura unica nazionale che semplifichi e razionalizzi il coordinamento degli interventi, fermo restando il ruolo delle amministrazioni locali nella valorizzazione e promozione delle nuove opportunità di investimento; b) un Piano strategico di sviluppo della ZES; c) benefici fiscali e semplificazioni per le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviino un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES. I progetti di investimento dovranno riguardare filiere industriali in linea con il Piano strategico di sviluppo relativo alla ZES unica e dovranno essere effettuati nel rispetto del principio DNSH.

Quali sono i limiti della ZES?

Occorre evidenziare che il Governo non avrebbe potuto (e non potrebbe tuttora) estendere la possibilità di istituire Zone Economiche Speciali all'intero territorio italiano, a causa delle limitazioni imposte dalla normativa europea. Questa situazione dipende dal fatto che gli incentivi previsti dalla ZES, si configurano come aiuti di Stato. Gli aiuti di Stato sono di norma vietati a livello europeo, come sancito dall'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. Lo stesso articolo prevede tuttavia alcune deroghe per le "aree svantaggiate", concernenti (tra gli altri) «gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione [...]» (art. 107, comma 3, lettera a) e «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di ta-

lune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse» (art. 107, comma 3, lettera c). Periodicamente, la Commissione europea stila per ogni Paese UE una carta degli aiuti di Stato a finalità regionale. In questo documento sono individuati con precisione i territori che possono accedere alle deroghe prima citate e godere quindi di aiuti di Stato. **La loro selezione avviene sulla base di criteri economici, in primo luogo la distanza tra il PIL di queste aree e il PIL medio dell'Unione europea.** La carta relativa all'Italia è composta per la stragrande maggioranza da



territori del Mezzogiorno ed è per questo motivo che prima le 8 Zone Economiche Speciali, e attualmente la "ZES unica" sono state concepite come strumento a sostegno di quest'area. Qualunque proposta di modifica della legislazione sulle ZES, quindi, non potrà estenderne arbitrariamente il campo di applicazione, ma dovrà comunque muoversi entro gli stretti paletti (territoriali e non solo) posti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il paradosso del "fenomeno ZES"

In primo luogo bisogna sottolineare come il Governo abbia deciso di spostare un miliardo di euro da due misure importanti per l'intero territorio nazionale, infrastrutture sociali e beni confiscati alle mafie (giustificando tale modifica sulla base delle criticità riscontrate in fase di implementazione, non compatibili con i tempi di attuazione del PNRR – pag. 23, Doc. di finanza pubblica n. 28/R/1) alla ZES unica del Mezzogiorno pur con i ritardi di investimento che le ZES hanno rilevato per i progetti già da prima inseriti nel Piano. Lo stato di attuazione di ogni singolo intervento, secondo le informazioni fornite dai Commissari ZES all'Agenzia della coesione, è riportato, suddiviso per ZES, nella

deliberazione 16 febbraio 2023 della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello stato Corte dei Conti. Nella delibera si afferma che appare problematico il quadro degli investimenti: il numero degli interventi per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione dei lavori è molto esiguo; per la gran parte di quelli previsti ci si trova ancora in fasi preliminari alla stessa indizione della gara. Addirittura per i progetti relativi alle ZES Calabria e Sardegna non risultano avanzamenti rispetto al primo semestre del 2022. Il quadro complessivo potrà cambiare – ma non in modo decisivo – con l'aggiudicazione della gara bandita

lutazione e Analisi per la programmazione della PCM di gennaio 2022 e fanno riferimento alla mappatura delle aree interne aggiornata 21-27.

Altro aspetto da evidenziare con profili estremamente sensibili fa riferimento al fatto che molte di queste aree sono confinanti con la ZES unica il che desta non poca preoccupazione dal momento che ci saranno impatti negativi per le aziende di questi territori. Gli incentivi che facilitano la permanenza o l'insediamento di nuove imprese nelle regioni del sud, con le quali, ad esempio, le provincie di Latina e Frosinone sono confinanti, può essere causa di depressione per questi territori, considerato che potrebbe mettere in seria difficoltà le aziende al di fuori del perimetro della ZES in un mercato che non ha pari concorrenza, lì dove gli indicatori di disagio territoriale si avvicinano.

Tra i criteri per localizzare una ZES, il DPCM 25 gennaio 2018 con il quale è stato adottato il Regolamento recante l'istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) prevedeva la necessità di presentare con la proposta di istituzione un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES. Non ho trovato finora nessun'analisi di impatto che abbia calcolato la ricaduta dell'istituzione della ZES unica nelle provincie confinanti. Speriamo che Promos Italia, in collaborazione con The European House Ambrosetti e con l'Istituto Tagliacarne, possano offrire qualche chiarimento al riguardo, visto che hanno sviluppato un progetto per analizzare potenzialità e impatti territoriali delle ZES e delle ZLS presentato ad aprile di quest'anno. I risultati della ricerca saranno diffusi nel secondo semestre del 2023.

Come vedono la ZES unica i territori limitrofi?

La politica regionale e locale, delle provincie al confine della ZES, in questi giorni ha pubblicato un fiume di articoli sulla stampa locale. Il dibattito si concentra sull'ex Cassa per il Mezzogiorno, evocata per dire quante chances economiche favorì al momento della sua entrata in vigore e quanti danni può fare, adesso, l'esclusione del basso Lazio dalla ZES.

Ci sono stati diversi interventi politici, sia di esponenti di centrodestra che del Partito Democratico, e tutti chiedono di rivedere l'attuale delimitazione della ZES, attraverso l'intervento della Regione Lazio, che a sua volta dovrebbe fare pressing sul Parlamento al fine di cambiare il "Decreto Sud".

* Docente di Europrogettazione Sapienza Università di Roma

È poco green. La Corte dei conti della Ue

di Giorgio De Rossi

Anche il vino, “nettare degli Dei”, è finito sotto la lente di ingrandimento della CORTE DEI CONTI europea la quale, nella Relazione Speciale N.23/2023, ha ritenuto “poco green” l’effetto causato dai metodi di viticoltura adottati dall’UE. La Relazione, infatti, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 27.9.2023 con l’eloquente titolo: «Misure di ristrutturazione e autorizzazioni all’impianto di vigneti nell’UE — Impatto poco chiaro sulla competitività e modesta ambizione ambientale» (2023/C 340/08). Ma partiamo dall’inizio, ossia dalle motivazioni che hanno spinto i giudici contabili comunitari ad analizzare un settore che riveste tradizioni molto antiche in Europa, risalenti a diverse migliaia di anni fa. Oggi l’Unione Europea rappresenta il maggior produttore, consumatore ed esportatore mondiale di vino. Come evidenziato nel grafico, la **superficie viticola europea** nel 2021 si è attestata sui 3,3 milioni di ettari, rappresentando il 46% del totale mondiale. In proporzione i vigneti hanno coperto circa il 2 % della superficie agricola utilizzata nell’UE. L’Italia, la Spagna, la Francia, la Germania, la Romania e la Grecia sono stati i Paesi che hanno registrato superfici viticole superiori ai 650.000 ettari. La **produzione di vino** ha raggiunto nel 2021 i 154 milioni di ettolitri, in calo rispetto ai 156 milioni di hl registrati nel 2010. A livello mondiale la percentuale produttiva di vino è risultata pari al 59%, mentre il valore della produzione di uve dell’Unione ha

rappresentato il 7,5 % del valore della produzione agricola comunitaria. Il **consumo di vino** è passato dai 120 milioni di ettolitri del 2010 ai 113 milioni di hl del 2021; di converso, le **esportazioni** sono passate dai 64 milioni di ettolitri del 2010 ai 76 milioni di hl del 2021: sempre nel 2021, Italia, Francia e

per produrre vino coperto dai due regimi europei per le indicazioni geografiche: vini con “Denominazione d’Origine Protetta” (DOP) e vini con “Indicazione Geografica Protetta” (IGP). I prodotti DOP devono provenire da una determinata zona geografica nella quale si rilevino competenze riconosciute e

vitivinicolo, segnalano i giudici contabili, hanno comportato, per il periodo 2014/2018, una **dotazione di bilancio totale di 5,5 miliardi di euro**: oltre 1 miliardo di euro annuo. **L’Italia**, nel predetto quinquennio, è stato il Paese europeo che **ha ricevuto la maggior quota di finanziamenti** attraverso i PNS: **1,6 miliardi di euro**, seguita dalla Francia con 1,4 miliardi di euro e dalla Spagna con 1 miliardo di euro.

I Programmi Nazionali nel settore vitivinicolo possono finanziare otto misure di sostegno, ma, sempre nel periodo 2014 – 2018, la maggior parte dei finanziamenti dell’UE è stata spesa per **tre misure**: “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” (50 %), “Investimenti” (22 %), “Promozione” (18 %). L’Audit della Corte si è incentrato dunque sulla prima misura di sostegno che ha ottenuto circa la metà delle risorse erogate. In detto arco temporale, affermano gli auditors dell’Ue, i viticoltori hanno ricevuto dall’Unione circa **500 milioni di euro all’anno per la ristrutturazione dei vigneti** con l’obiettivo principale di rendere i produttori più competitivi. La misura “Ristrutturazione”, in base alla normativa comunitaria, avrebbe dovuto finanziare i seguenti cambiamenti strutturali del vigneto:

- riconversione varietale, ossia il passaggio da una varietà di uve ad un’altra;
- diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
- miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti con l’introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile;
- reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie. Anche in base agli



Spagna hanno rappresentato quasi l’80 % della produzione e delle esportazioni di vino dell’UE. I flussi si sono principalmente diretti verso gli Stati Uniti (25 %), il Regno Unito (14 %), la Russia (9 %), la Cina ed il Canada (7 % ciascuno). Tornando a porre l’accento sulla superficie viticola dell’UE, il Rapporto evidenzia come, nel 2020, ben l’82% è stata utilizzata

registrate, nonché devono impiegare esclusivamente uve provenienti da tale zona; mentre i prodotti IGP possiedono qualità, notorietà o peculiarità attribuibili ad una determinata zona geografica e devono essere prodotti con almeno l’85 % delle uve provenienti dalla zona in questione. I Programmi Nazionali di Sostegno – PNS – nel settore vi-

boccia così la politica vitivinicola europea

orientamenti della Commissione, le attività avrebbero dovuto comportare modifiche sostanziali del vigneto. Il “rinnovo normale dei vigneti”, ossia il reimpianto con la medesima varietà di uva e secondo lo stesso sistema di coltivazione su di un’identica particella, non poteva e non doveva considerarsi ammissibile.

Tuttavia, ha osservato la Corte, alcuni Stati membri avrebbero predisposto sistemi che non sempre sarebbero stati in grado di evitare il finanziamento destinato a cambiamenti non strutturali o al citato rinnovo normale. Infatti, l’Italia e la Francia hanno finanziato attività di ristrutturazione che non rispettavano gli orientamenti della Commissione in materia di azioni ammissibili, rimborsando i costi di estirpazione anche quando il progetto di ristrutturazione riguardava soltanto una modifica alla densità del vigneto di modesta entità e la medesima varietà veniva reimpiantata nel medesimo luogo. Riguardo alla produzione, per evitare un eccesso di offerta, a partire dal 2016, le nuove superfici viticole da concedere annualmente non dovevano superare l’1% della superficie viticola nazionale. Ciononostante, sempre sulla base dei controlli operati sul territorio dagli stessi auditors, “in Francia, dal 2017, il bacino Charentes-Cognac ha registrato un aumento medio della superficie del 3 % annuo”. Nel 2022, prosegue la Corte, “la stessa Francia ha concesso più della metà delle superfici autorizzate per nuovi impianti ai produttori di questa regione: una crescita esponenziale che è stata sostenuta dalle

forti esportazioni del Cognac (+ 92 %)”. In Spagna, “la regione DOP Ribera del Duero ha registrato una crescita media annua del 4 %, ossia otto volte il limite fissato a livello nazionale: nel 2020, su 4.750 ha disponibili, 837 ettari erano stati assegnati a questa DOP (18 % della superficie totale)”. In linea con gli obiettivi della Politica Agricola Comunitaria (PAC), la misura di ristrutturazione

o meno nella propria strategia vitivinicola, nonostante la misura di ristrutturazione avesse previsto l’obbligo. I magistrati contabili hanno dunque riscontrato come proprio la misura in grado di offrire la possibilità di ristrutturare i vigneti abbia ottenuto, a posteriori, scarsi risultati o nessuna attenzione verso gli obiettivi di natura ambientale. Anzi, in alcuni casi, ha sortito l’effetto

richiesta non è stata inclusa nella Nuova PAC. La valutazione dei magistrati contabili ha pertanto confermato che gli Stati membri non sostengono le iniziative che mirano a migliorare le pratiche dal punto di vista ambientale e climatico. Comunque, poiché l’obiettivo primario della misura di ristrutturazione rimane quello di aumentare la competitività dei viticoltori, la Corte ha verificato se detta misura abbia realmente contribuito a rendere più competitivi i viticoltori stessi. Gli Stati membri visitati dagli auditors, in realtà, non hanno definito in che modo la misura di ristrutturazione avrebbe dovuto contribuire a renderli più competitivi, atteso che i rispettivi PNS non contemplavano una strategia per raggiungere l’obiettivo della competitività. Secondo il severo giudizio espresso dalla Corte nella Relazione Speciale N. 23/2023, il quadro d’intervento per rendere i viticoltori più competitivi presenta delle “**carenze**” a livello di impostazione e di attuazione e “**non persegue**” gli obiettivi ambientali della politica agricola comune. Motivo per cui i giudici contabili comunitari hanno espressamente rivolto alla Commissione due specifiche “**Raccomandazioni**”, da attuarsi entro il 2028, volte a “**rendere la misura ed il sistema più mirati alla promozione della competitività, nonché ad accrescere l’ambizione ambientale della politica vitivinicola**”. Di fatto una bocciatura a tutto tondo dei risultati conseguiti, in funzione delle notevoli risorse impiegate, nell’intero comparto europeo di coltivazione della vite e della produzione del vino.



ha avuto, per la prima volta, anche l’opportunità di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo ambientale, in quanto i Programmi Nazionali di Sostegno avrebbero dovuto includere una specifica VIA (Valutazione di Impatto Ambientale). Di fatto, però, è emerso che nei PNS degli Stati membri non venivano inclusi i risultati di una valutazione d’impatto, ma piuttosto una descrizione del modo in cui le diverse misure, tra cui quelle di ristrutturazione, avrebbero potuto contribuire alla protezione dell’ambiente. Pertanto, il raggiungimento dell’obiettivo di protezione ambientale è divenuto facoltativo, in quanto gli Stati membri potevano decidere se inserirlo

opposto: anziché sviluppare progetti volti a ridurre l’impatto della viticoltura sul clima e sull’ambiente, spesso si sarebbe fatto ricorso a scelte discutibili come quella di passare a varietà di viti che necessitassero di più acqua. I timori di un’insufficiente attenzione al “green” si ripresenterebbero anche per il futuro: nella Nuova Politica Agricola Comune (PAC) la riduzione dell’impatto ambientale di questo settore sembra essere limitata e poco ambiziosa. In passato, la Corte dei conti europea aveva raccomandato di collegare esplicitamente i pagamenti a favore degli agricoltori, compresi quelli per i viticoltori, al rispetto dei requisiti ambientali, ma questa

CONTROCORRENTE

Lago Moeris, un test sulla crisi climatica

di Antonio Lo Cascio

1. INTRODUZIONE.

Questo articolo vuole essere una riflessione sul legame tra i nostri consumi energetici in relazione all'energia legata ad uno o più processi naturali che hanno interessato la Terra. Ad esempio, il nostro consumo energetico globale può modificare la temperatura degli oceani? Per rispondere a questa domanda possiamo partire da un evento naturale ben documentato che ha interessato il nostro pianeta. Il lago Moeris, in Egitto, si presta particolarmente bene a questo esercizio: profondo dai 60 ai 70 m, è stato prosciugato 4.200 anni fa dal riscaldamento globale, almeno nelle regioni equatoriali. Questo riscaldamento prosciugò anche il Nilo, sopprimendone le piene per circa vent'anni. Il risultato fu una grave carestia che fu la causa della caduta dell'Antico Regno, 2700 a.C. - 2160 a.C. Ecco le principali caratteristiche del lago che verranno utilizzate nell'articolo:

Superficie 600 km²

Lunghezza 50 km

Larghezza 12 km

Altitudine -47 m

Profondità

· Massima 18 m

· Media 4 m

Volume 978 600 000 m³ - 1 km³

Il lago è il piccolissimo punto del Governatorato di al Fayoum, il numero 15.

Egitto = 1.010.000 km² Lago/Egitto 600/1.010.000 = 5,94 decimillesimi = 1.683,502 volte più piccolo.

Terre emerse = 149.000.000 km² Lago/Terre emerse 600/149.000.000 = 4.03 milionesimi = 248.139 volte più piccolo.

Oceani = 361.000.000 km² Lago/Oceani = 600 : 361.000.000 = 1,66 milionesimi = 602.410 volte più piccolo.

Terra = 510.000.000 km² Lago/Terra = 600 / 510.000.000 = 1,18 milionesimi = 847.458 volte più piccolo.

Governatorati dell' Egitto

1. Matruh 2. Alessandria 3. Buhayra 4. Kafr El Sheikh 5. Daqahliyya 6. Damietta 7. Port Said 8. Sinai del Nord 9. Gharbiyya 10. al-Manufiyya 11. al-Qalyūbiyya 12. Sharqiyya 13. Ismailia 14. Giza 15. al-Fayyum 16. Il Cairo 17. Suez 18. Sinai del Sud 19. Beni Suef 20. Minya 21. Wadi al-Jadid 22. Asyut 23. Mar Rosso 24. Sohag 25. Qena 26. Luxor 27. Assuan

Per informazioni sul contesto storico, vedere il documentario di Davina Bristow qui: Les Heures sombres de l'Egypte antique [1] France 5, Science Grand Format, Histoire, 2018, 1 h 24 min Fonte Wikipedia

2. ALCUNI DATI ESSENZIALI.

OCEANI

La superficie degli oceani corrisponde al 70% della superficie terrestre!

Il volume d'acqua calcolato su 100 m di profondità è di 35.000.000 di km³ d'acqua.

LAGO

La sua superficie è di 600 km², il suo volume, su una profondità media di 4 m, è di 2,4 km³.

Per poterlo confrontare con il volume preso in considerazione per gli oceani, occorre correggerlo a 100 m di profondità.

V corretto a 100 m = 600.000.000 m² x 100 m = 60.000.000.000 m³ = 60 km³.

RAPPORTO OCEANI / LAGO

Il valore del rapporto tra il volume degli Oceani e quello del Lago è di circa 583.333.

3. QUANTITÀ D'ENERGIA PER RISCALDARE IL LAGO.

La superficie del Lago Moeris è di 600 km² e il suo volume corretto è di 60 km³.

Tuttavia, per aumentare la temperatura di un litro d'acqua di un solo grado °C [2] sono necessarie 1.000 calorie, ossia 1 chilocaloria.

E per 1 m³ saranno necessarie 1.000 kilocalorie.

Solo per il Lago Moeris servirebbero, dunque, 60.000 miliardi di chilocalorie!

Che diviso per il numero di kJ forniti da un litro di carburante (36.775 kJ) dà il totale dei litri necessari per riscaldare tutta l'acqua del lago di un solo grado Celsius: 1.631.543.168 litri di carburante. Più di un miliardo e mezzo di litri!

Se consideriamo l'aumento della

Africa 30.221.532 km² 100 %

temperatura dell'acqua del lago di un grado in un anno, avremo il numero di litri di carburante all'anno che dovranno essere bruciati.

Questo numero di litri diviso per il chilometraggio medio annuo di un'auto dà il numero di auto che devono sempre circolare sul terreno equivalente alla superficie del lago per ottenere il numero totale di auto all'anno "necessarie": 1.631.543.168 litri di carburante/anno: 5.000 km/anno = 326.309 auto/anno Per produrre questa quantità di energia servirebbero quindi l'equivalente di circa 326.000 automobili che dovrebbero percorrere ciascuna 5.000 km/anno, sempre sulla stessa superficie di 600 km².

Anche supponendo che il rendimento di un motore termico sia del 100%, in questo caso la produzione mondiale di energia, riferendosi ai calcoli del lago che è di 25,70 anni (vedi la dimostrazione nel paragrafo successivo) dovrebbe essere moltiplicato per 2,63, il che dà 67,59 volte la produzione mondiale di energia!

Vale a dire, ci vorrebbero quasi 68

anni di produzione globale per ogni anno in corso! (BP, 2022) <https://www.connaissancedesenergies.org/bp-statistical-review-world-energy-2022-les-chiffres-cles-de-lenergie-dans-le-monde-220629>) e che tutta questa energia termica vada interamente nel lago e non nell'atmosfera.

I valori indicati di seguito sono minimi poiché l'efficienza termica di un motore è ovviamente inferiore al 100% (vicino al 38% nel migliore dei casi).

Tuttavia, il rapporto oceani/laghi equivale a circa 583.333.

Ciò significa che per l'intera superficie degli oceani avremmo bisogno di 583.333 volte più automobili, ovvero 190.166.558.000 per un solo grado di aumento/anno su una profondità di 10 m.

Se ora calcolo "soltanto" per 10 m di profondità è perché calcolare per i 100 m di profondità iniziali sarebbe un ragionamento completamente insensato.

Il motivo è ovvio. Tutti i valori dovrebbero essere moltiplicati per mille.

Quindi, tra l'altro, "avremmo

Se il calore dell'acqua si alza di un grado

bisogno" di 190.000 miliardi di automobili.

Si tratterebbe, quindi, di poco più di 190 miliardi di automobili con altrettanti guidatori (non dimentichiamo che sulla Terra ci sono solo 7 miliardi di abitanti, bambini compresi).

Tuttavia, ci sono poco più di 1 miliardo di automobili sulla Terra. Ne mancano quindi poco meno di 189 miliardi per poter aumentare la temperatura degli oceani di questo solo fatidico grado!

Che mi spieghino, Greta e soci, come è possibile arrivare a questo punto con 1/190 (lo 0,005 %) delle auto "necessarie" per questo disastro ecologico?

"Quindi", il cosiddetto inquinamento atmosferico "causato" dalle automobili è dovuto, sic, ai gas ad effetto serra (GES) di cui si parla costantemente. E qualcuno dovrebbe anche spiegarmi come gli antichi egizi, 4.200 anni fa, riuscirono a provocare questo "disastro ecologico" locale di portata mondiale?

La Terra non potrebbe mai produrre tante automobili, né contenerle e, soprattutto, per guidarle occorrerebbero altrettanti automobilisti, che attualmente sono, "appena", circa 1 miliardo.

5. FINALITA.

Perché ho scritto questo articolo?

A seguito di questo rapporto RTBF:

"Biodiversità - La riproduzione e la sopravvivenza delle tartarughe marine minacciate dal riscaldamento globale."

Dove il giornalista ha fortemente insistito sulla necessità di questi studi a causa del continuo riscaldamento degli oceani.

Secondo uno studio pubblicato mercoledì 02/08/2023 da The Royal Society Open Science Journal [3], l'aumento della temperatura dell'oceano sta mettendo a rischio la sopravvivenza delle popolazioni di tartarughe marine riscaldando i loro siti di nidificazione sulle spiagge di tutto il mondo.

L'ingenuo che riceve questo messaggio di "allarme", di volta in volta evidenziato, difficilmente resta indifferente alla sorte di queste povere tartarughe od altri animali.

Infatti, il vero messaggio subliminale è: "L'oceano si sta riscaldando a causa dell'Antropocene, principalmente a causa del nostro eccesso di consumazione di energia termica che genera emissioni di gas ad effetto serra responsabili del riscaldamento."

Il messaggio è semplicistico e mai sfumato. Ed è anche un messaggio

energia primaria è stato pari a $5,95 \times 10^{20}$ J.

Le Flux géothermique ou flux de chaleur [4]: Quantità di energia evacuata dalla Terra, espressa per unità di superficie e per unità di tempo. Il flusso medio è di $65 \text{ mW} \cdot \text{m}^{-2}$ sulla superficie dei continenti e di $101 \text{ mW} \cdot \text{m}^{-2}$ sulla superficie del fondale oceanico, ovvero $87 \text{ mW} \cdot \text{m}^{-2}$.

$1,4 \cdot 10^{15}$ kcal, ossia $1,4 \times 10^{18}$ cal.

Per il lago abbiamo visto che l'aumento di 1°C richiede $6 \cdot 10^{18}$ cal. Il riscaldamento del volume d'acqua di tutti gli oceani a una profondità di 10 m necessita $36 \cdot 10^{19}$ cal.

Servirebbe quindi circa $25,7 \cdot 10^{11}$ volte - quindi 25,70 volte - più energia di quella prodotta e consumata in un solo anno per aumentare di un solo grado la temperatura degli oceani a soli 10 metri di profondità.

Verifica:

595 exajoule , ossia $\pm = 600 \cdot 10^{18} \text{ J}$
 $10.000 \text{ J} = 2,390057 \cdot 10^{14} \text{ kcal}$
 $600 \cdot 10^{18} \text{ J} = 6 \times 2,390057 \cdot 10^{14} \text{ kcal}$
 $= 1,434034 \cdot 10^{15} = 1,4 \cdot 10^{15} \text{ kcal}$
 $36 \cdot 10^{19} / 1,4 \cdot 10^{18} = 25,7 \cdot 10^{11}$ o $25,70$

Questo risultato mostra che la nostra produzione di energia è minuscola rispetto alla produzione di energia naturale suscettibile, ad esempio, di riscaldare lo strato superficiale degli oceani e non è esponenziale, come lo dimostra l'aumento regolare del consumo di energia nel corso degli ultimi anni (confronta ad esempio le tabelle BP).

Questo risultato di 25,7 è minimo perché, come accennato in precedenza, l'efficienza termica di un motore non è del 100 %.

6. ADDENDUM (con la collaborazione del Prof. Alain Prétat)

L'evoluzione climatica del Lago Moeris si inserisce nel quadro globale di una fluttuazione legata al ciclo di Bond (evento n. 3) di 4200 anni fa.

I cicli di Bond legati all'ultima glaciazione e all'Olocene riflettono in primo luogo segnali di forte instabilità climatica mostrando un riscaldamento molto rapido di quasi 10°C , portando in pochi decenni a condizioni quasi interglaciali.

Il riscaldamento è quindi brutale, seguito da un progressivo raffreddamento per fasi con la crescita di calotte a base fredda.

La letteratura riguardante i cicli di Bond e gli eventi di Heinrich associati è immensa.

Questi cicli sono legati ai cicli di Dansgaard-Oeschger (Pleistocene



Egitto 1.010.000 km² 1/27,27 Africa

quasi quotidiano!

Non dobbiamo preoccuparci dei gas ad effetto serra, ma solo dell'energia prodotta dalle nostre società, perché bisogna produrne per far vivere l'intera Umanità.

Partiamo dai dati di produzione/consumo di energia aggiornati regolarmente da BP e su cui tutti sono d'accordo: www.connaissancedesenergies.org/bp-statistical-review-world-energy-2022-les-chiffres-cles-de-lenergie-dans-le-monde-220629

Vediamo che nel 2021 il consumo globale di energia primaria è stato pari a $5,95 \times 10^{20}$ J che, tenendo conto del numero di secondi in un anno, corrisponde a $1,89 \times 10^{13}$ W e per una superficie terrestre di $5,1 \times 10^8 \text{ km}^2$ a $3,7 \times 10^{-2} \text{ W/m}^2$.

Nel 2021, il consumo globale di

2 per l'intero globo (Pollack et al, 1993).

$65 \text{ mW/m}^2 = 65 \cdot 10^{-3} \text{ W/m}^2 = 6,5 \cdot 10^{-2} \text{ W/m}^2$

Questi due valori sono trascurabili rispetto al flusso energetico di 171 W/m^2 ricevuto dal Sole sulla superficie terrestre e poi dissipato secondo diversi meccanismi per mantenere una temperatura approssimativamente costante (www.science-climat-energie.be/2020/12/11/leffet-de-serre-et-le-bilan-energetique-de-la-terre/)

Torniamo ai dati riguardanti il riscaldamento del Lago Moeris.

Il consumo globale del BP 2021 (= energia primaria) è stato pari a 595 exajoule (= a $5,95 \times 10^{20}$ J come sopra indicato), oppure, mediante arrotondamento, a $600 \cdot 10^{18} \text{ J}$, che dà, dopo la conversione in kcal,

LAGO MOERIS

continua da pag. 11

superiore) e sembrano causati dalla stessa causa.

Il contenuto di CO2 non ha alcun ruolo riconosciuto in questi cicli. Riteniamo quindi che un improvviso e significativo riscaldamento ha interessato inizialmente il Lago Moeris.

7. ADDENDUM finale del Prof. Antonio Lo Cascio.

Il valore del rapporto dei volumi oceani/lago, a 10 m di profondità, equivale a circa 583.333.

Mentre il rapporto delle sole superfici equivale a circa 602.410.

Valore che non è lontano di quello precedente "Il mio articolo è la dimostrazione che il riscaldamento climatico non è dovuto al CO2, ma a delle cause naturali indipendenti dall'uomo."

Antico 600 km² 0,59 % Egitto

Tra queste ci sono :

- I vulcani, terrestri e sottomarini, molto più numerosi e per la maggior parte sconosciuti.
- Incendi boschivi ricorrenti.

- Fuochi di Miniera, che non si spengono mai.
- Scioglimento del Permafrost dovuto al riscaldamento naturale.

- L'esistenza della corrente El Niño nell'emisfero settentrionale e La Niña nell'emisfero meridionale, di cui non si parla quasi mai.



- La durata della circolazione completa delle acque sottomarine profonde attorno alle terre emerse è di circa mille anni.

La conclusione finale è che :
"Per qualsiasi attività, umana e non, è necessaria dell'Energia.

Qualsiasi utilizzo di energia, indipendentemente dalla sua provenienza, comporta inevitabilmente la produzione di rifiuti".

NOTE

[1] <https://www.france.tv/documentaires/histoire/997065-les-heures-sombres-de-l-egypte-antique.html>

[2] Tra 14,5 et 15,5 °C à pression atmosferica (101.325 Pa, 1.013,25 hPa = 1,01325 bar = 1 atm = 760 Torr).

[3] <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.221002>

[4] <https://eduterre.ens-lyon.fr/thematiques/energie/geothermie/geothermie>

Antonio Lo Cascio

Telpress il tuo sguardo vigile sui fatti



**per decidere
bene e subito**



informazione, innovazione, progresso

Servizi di rassegna e monitoraggio

**Soluzioni ideali per
ricevere le notizie importanti
per te, per la tua azienda,
per la tua attività**



Per informazioni commerciali contattare



e-mail : sales@telpress.it
Sito internet : www.telpress.it

Telpress è certificata ISO 9001:2015



- ✔ rassegna dalla stampa quotidiana nazionale, locale e internazionale
- ✔ monitoraggio dei new media e social media (blog, Twitter, Facebook etc)
- ✔ monitoraggio dei canali Radio e TV segnalazione immediata dei passaggi
- ✔ analisi quali-quantitative e comparative pressione mediatica, key-fact, andamenti e indici di riferimento, EAV ed EAV corretto
- ✔ scenari a tema e sintesi dei fatti del giorno
- ✔ supporto al Crisis Management e alla Business Continuity
- ✔ impianti di ricezione e di distribuzione dei notiziari delle agenzie di stampa e dei servizi di rassegna.

... e per leggere con semplicità
giornali e documenti aziendali
NewsStand
l'edicola elettronica
che in più gestisce anche i tuoi
documenti

Telpress: l'informazione è progresso

LA NOTA GIURIDICA

Shengen, frontiere interne e respingimenti

Paolo Luigi Rebecchi*

Pres sez. Corte dei conti

Con la sentenza emessa nella causa C-143/22 del 21 settembre 2023 su rinvio pregiudiziale sollevato dal Consiglio di Stato della Repubblica francese, la Corte di giustizia Ue – grande sezione, si è pronunciata sulla questione del ripristino temporaneo da parte di uno Stato membro del “controllo di frontiera” alle sue frontiere interne e dei possibili “respingimenti”. In particolare la domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiera Schengen) nonché della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. La domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra numerose associazioni umanitarie francesi impegnate nel settore dell’immigrazione e delle relative attività di assistenza e il ministero degli interni francese in merito alla legittimità dell’ordinanza n. 2020-1733, del 16 dicembre 2020, recante la parte legislativa del codice sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d’asilo. Nella materia, il diritto dell’Unione è costituito dal citato regolamento (“Codice Schengen”) che all’art. 2 definisce le frontiere “interne” (frontiere terrestri comuni, comprese le frontiere fluviali e lacustri degli Stati membri; aeroporti degli Stati membri adibiti ai voli interni, porti marittimi, fluviali e lacustri degli Stati membri per i collegamenti regolari interni effettuati da traghetti) mentre le «frontiere esterne» sono le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri degli Stati membri, che non siano frontiere interne. Lo stesso codice (art.14) si occupa anche del “respingimento” (articoli da 5 a 21) prevedendo le modalità che possono riguardare i cittadini di paesi terzi, le



relative garanzie procedurali, il diritto di asilo e di protezione internazionale. Dispongono al riguardo anche il regolamento (UE) 2017/2226 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011. Nello stesso codice Schengen è previsto il ripristino temporaneo dei controlli generali alla frontiera (art. 25) in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo alle frontiere interne. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave». Ancora viene in evidenza la direttiva 2001/51/CE del Consiglio del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell’articolo 26 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 nonché direttiva 2008/115. Con la questione pregiudiziale, il giudice del rinvio (Consiglio di Stato francese) ha chiesto se il codice frontiere Schengen e la direttiva 2008/115 debbano esse-

re interpretati nel senso che, qualora uno Stato membro abbia ripristinato controlli di frontiera alle sue frontiere interne, esso possa adottare, nei confronti di un cittadino di un paese terzo che si presenti ad un valico di frontiera in cui si esercitano siffatti controlli, un provvedimento di respingimento, ai sensi dell’articolo 14 di tale codice, senza essere soggetto all’osservanza della direttiva ed alle specifiche condizioni di tutela in essa previste. Viene osservato in sentenza che ai sensi dell’articolo 32 di tale codice, in caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, si applicano *mutatis mutandis* le pertinenti disposizioni del titolo II di detto codice, titolo che riguarda le frontiere esterne. Così accade per l’articolo 14 del codice frontiere Schengen, il quale prevede che sono respinti dal territorio degli Stati membri i cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d’ingresso previste da detto codice. Ricorda tuttavia la sentenza che il cittadino di un paese terzo il quale, in seguito al suo ingresso irregolare nel territorio di uno Stato membro, sia presente in tale territorio senza soddisfare le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza, si trova per tale motivo in una situazione di soggiorno irregolare, ai sensi della direttiva 2008/115. Egli deve quindi, in linea di principio, essere assoggettato alle norme e alle procedure comuni previste da quest’ultima al fine del suo allontanamento, e ciò fintantoché il sog-

giorno non sia stato, eventualmente, regolarizzato (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2019, *Arib e a.*, C444/17)). È quanto avviene anche quando il cittadino di un paese terzo sia stato sorpreso ad un valico di frontiera, qualora tale valico di frontiera si situi sul territorio di detto Stato membro. A tal riguardo, occorre infatti osservare che una persona può essere entrata nel territorio di uno Stato membro anche prima di aver

continua a pag. 14

PIU Europei

Ass.ne Culturale “La Rocca d’Oro”

Via Vittorio Emanuele, 6

03010 Serrone (FR)

Rec. Tel. 0039 338 9132240

Rug 187/18

Reg. Trib. di Frosinone n° 2/2018

Direttore Editoriale:

Carlo Felice CORSETTI

Direttore Responsabile:

Daniele FLAVI

Provider:

Aruba s.p.a.

www.pieuropei.eu

SHENGEN

continua da pag. 13

attraversato un valico di frontiera [sent.5 febbraio 2020, *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Imbarco di marittimi nel porto di Rotterdam)*, C341/18]. Ad esempio qualora si proceda a verifiche a bordo di un treno tra il momento in cui tale treno lascia l'ultima stazione, situata nel territorio di uno Stato membro che condivide una frontiera interna con uno Stato membro che ha ripristinato controlli di frontiera alle sue frontiere interne, e il momento in cui detto treno fa ingresso nella prima stazione situata nel territorio di quest'ultimo Stato membro, il controllo a bordo dello stesso treno deve, salvo accordo in senso contrario intervenuto tra i due Stati membri, essere considerato come un controllo realizzato ad un valico di frontiera situato nel territorio dello Stato membro che ha ripristinato i controlli in questione. Infatti, il cittadino di un paese terzo che sia stato assoggettato ad un controllo a bordo di detto treno soggiognerà necessariamente, in seguito a tale controllo, sul territorio di quest'ultimo Stato membro. Ancora viene rilevato che la direttiva 2008/115 consente agli Stati membri di escludere, eccezionalmente e a talune condizioni, i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare dall'ambito d'applicazione di tale direttiva. Così, da un lato la direttiva 2008/115 consente agli Stati membri di non applicare quest'ultima in due situazioni specifiche, ossia quella dei cittadini di paesi terzi sottoposti a respingimento ad una frontiera esterna di uno Stato membro, conformemente all'articolo 14 del codice frontiere Schengen, oppure quella dei cittadini di paesi terzi fermati o scoperti in occasione dell'attraversamento irregolare di tale frontiera esterna e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in detto Stato membro. Ciò posto, dalla giurisprudenza della Corte risulta che le due situazioni suddette si riferiscono esclusivamente all'attraversamento di una frontiera esterna di uno Stato membro, quale definita dall'articolo 2 del codice frontiere Schengen, e non riguardano dunque l'attraversamento di una frontiera comune a Stati membri facenti parte dello spazio Schengen, anche qualora a tale frontiera siano stati ripristinati dei controlli, ai sensi dell'articolo 25 di detto codice, (sent. 19 marzo 2019, *Arib e a.*, C444/17).

Ne consegue che, l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115 non autorizza uno Stato membro che abbia ripristinato controlli alle sue frontiere interne a introdurre deroghe alle norme e alle procedure comuni previste da tale direttiva per allontanare il cittadino di un paese terzo che sia stato scoperto, privo di un titolo di soggiorno valido, ad uno dei valichi di frontiera situati nel territorio di detto Stato membro e in cui tali controlli vengono effettuati. Se la direttiva 2008/115 autorizza gli Stati membri a non applicare tale direttiva ai cittadini di paesi terzi sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o



come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione, è da constatare che tale fattispecie non è quella considerata nella controversia principale. Risulta pertanto da una parte, che uno Stato membro che ha ripristinato controlli di frontiera alle sue frontiere interne può applicare l'articolo 14 del codice frontiere Schengen nonché l'allegato V, parte A, punto 1, di tale codice nei confronti di un cittadino di un paese terzo che venga scoperto privo di un titolo di soggiorno regolare ad un valico di frontiera autorizzato in cui vengono effettuati tali controlli. Dall'altra parte, quando tale valico di frontiera è situato nel territorio dello Stato membro interessato, quest'ultimo deve tuttavia provvedere a che le conseguenze di una tale applicazione, delle disposizioni citate al punto precedente, non conducano a contravvenire alle norme e alle procedure comuni previste dalla direttiva 2008/115. La circostanza che tale obbligo, gravante sullo Stato membro interessato, possa privare di una larga parte della sua effica-

cia l'eventuale adozione di un provvedimento di respingimento nei confronti di un cittadino di un paese terzo che si presenti a una delle sue frontiere interne non è tale da modificare questa constatazione. Con riferimento alle disposizioni di tale direttiva, viene ricordato in particolare, che, dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 risulta che qualsiasi cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5 dello stesso articolo e nella rigorosa osservanza dei requisiti stabiliti all'articolo 5 della stessa direttiva, deve essere oggetto di una decisio-

ne di rimpatrio, la quale deve individuare, tra i paesi di cui all'articolo 3, punto 3, della direttiva suddetta, quello verso il quale egli deve essere allontanato [sentenza del 22 novembre 2022, *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Allontanamento - Cannabis per uso terapeutico*, C69/21]. Peraltro, il cittadino di un paese terzo che è oggetto di tale decisione di rimpatrio deve ancora, in linea di principio, beneficiare, in forza dell'articolo 7 della direttiva 2008/115, di un certo termine per lasciare volontariamente il territorio dello Stato membro interessato. *L'allontanamento forzato avviene solo in ultima istanza, conformemente all'articolo 8 della medesima direttiva, e fatto salvo l'articolo 9 della stessa, che impone agli Stati membri di rinviare l'allontanamento nei casi da esso previsti* [sentenza del 17 dicembre 2020, *Commissione/Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale)*, C808/18]. *Inoltre, dall'articolo 15 della direttiva 2008/115 deriva che il trattenimento di cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare può essere imposto soltanto in alcu-*

ni casi determinati. Detto ciò, tale articolo non osta a che tale cittadino, qualora costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, sia oggetto di una misura di trattenimento, in attesa del suo allontanamento, nei limiti in cui tale trattenimento rispetti le condizioni espresse agli articoli da 15 a 18 della direttiva suddetta (v., in tal senso, sentenza del 2 luglio 2020, *Stadt Frankfurt am Main*, C18/19). Peraltro, la direttiva 2008/115 non esclude la facoltà per gli Stati membri di reprimere con la pena della reclusione la perpetrazione di reati diversi da quelli attinenti alla sola circostanza di ingresso irregolare, anche in situazioni in cui la procedura di rimpatrio prevista da tale direttiva non sia stata ancora conclusa. Tale direttiva, quindi, non osta neppure all'arresto o al fermo di polizia di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, quando tali misure vengono adottate sulla base del fatto che detto cittadino è sospettato di aver commesso un reato diverso dal semplice ingresso irregolare nel territorio nazionale, e in particolare un reato che può costituire una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna dello Stato membro interessato (sentenza del 19 marzo 2019, *Arib e a.*, C444/17, EU:C:2019:220, punto 66). Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo francese, l'applicazione delle norme e delle procedure comuni previste dalla direttiva 2008/115 non è tale da rendere impossibile il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna ai sensi dell'articolo 72 TFUE. Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono è stato stabilito dalla sentenza che il codice frontiere Schengen e la direttiva 2008/115 devono essere interpretati nel senso che, qualora uno Stato membro abbia ripristinato i controlli di frontiera alle sue frontiere interne, esso può adottare, nei confronti del cittadino di un paese terzo che si presenti ad un valico di frontiera autorizzato situato nel suo territorio e in cui tali controlli vengono effettuati, un provvedimento di respingimento, in forza di un'applicazione mutatis mutandis dell'articolo 14 di detto codice, purché a detto cittadino siano applicate le norme e le procedure comuni previste da tale direttiva ai fini del suo allontanamento.

Paolo Luigi Rebecchi*
Pres sez. Corte dei conti

NEWS DALL'EUROPA

a cura di Carlo Felice Corsetti

LE ATTIVITÀ DELLE ISTITUZIONI

Il Parlamento adotta la sua posizione sullo strumento per finanziare la ricostruzione in Ucraina

La Commissione europea, il 20 giugno scorso, ha avanzato la proposta di istituire uno "strumento specifico per l'Ucraina", con una dotazione da 50 miliardi di euro per il periodo 2024-2027, nella forma di sovvenzioni e prestiti.

Il mandato negoziale del Parlamento europeo, su uno strumento da 50 miliardi di euro per la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina, con decorrenza dal prossimo anno, è stato recentemente adottato con 512 voti a favore, 45 contrari e 63 astensioni.

Si tratta di uno strumento importante, destinato a sostituire l'attuale sostegno dato dall'UE con lo Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale (NDICI) e con il programma MFA+, da 18 miliardi di euro, che sarà chiuso alla fine di quest'anno.

Con l'adozione di vari emendamenti i deputati hanno voluto accrescere la responsabilità democratica dello strumento, favorendo così l'avvicinamento ai requisiti per l'ingresso nell'Unione europea.

Viene ravvisata la necessità dell'adozione urgente dello strumento, per poterlo inserire nell'esercizio di revisione del bilancio a lungo termine, che si è fortemente ridotto a causa delle tante crisi emerse dall'anno 2021.

L'adeguamento è urgente, perché dal 2024 non ci saranno più stanziamenti per assistenza all'Ucraina.

I deputati associano molta importanza all'utilizzo, per la ricostruzione dell'Ucraina, di beni congelati provenienti dalla Federazione Russa e da altri soggetti collegati alle attività belliche contro l'Ucraina.

Il Parlamento ha voluto altresì migliorare le normative contro frodi, corruzione e abusi nell'utilizzo in Ucraina dei fondi dell'Unione europea.

Viene così auspicata l'esclusione dai finanziamenti delle imprese controllate dagli oligarchi.

Alcune modifiche hanno portato allo strumento una maggiore trasparenza, con l'attivazione di un portale web per raccogliere le operazioni finanziarie pro Ucraina, con i relativi obiettivi, unite alle modalità di ricezione degli aiuti.

Più trasparenza e maggiore coinvolgimento del Parlamento.

Le riforme e gli investimenti che l'Ucraina effettuerà con i finanziamenti dell'Unione saranno concordati con il Parlamento e la Verkhovna Rada (Parlamento monocamerale dell'Ucraina).

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio europeo del proprio mandato negoziale, avranno inizio i negoziati con gli Stati membri per la forma definitiva della legislazione.

Citazioni

"Il Parlamento europeo sta agendo in modo decisivo con lo strumento per l'Ucraina, indirizzando 50 miliardi di euro verso una profonda trasformazione della società - Ha dichiarato Michael Gahler



(PPE, DE), co-relatore della commissione per gli affari esteri - Stiamo aumentando la responsabilità democratica dello strumento, assicurando che questo sostegno sostanziale non solo promuova la resilienza e la prosperità, ma lo faccia con una trasparenza senza pari.

Mentre l'Ucraina intraprende questo percorso critico, la nostra vigilanza collettiva salverà l'integrità di ogni passo verso l'integrazione europea."

Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES), co-relatrice della commissione per i bilanci, ha dichiarato: "L'UE riafferma la sua solidarietà con l'Ucraina attraverso lo strumento per l'Ucraina da 50 miliardi di euro, sostenendo la sua resistenza contro le aggressioni e le riforme per una possibile adesione all'UE. Esortiamo gli Stati membri a consentire l'utilizzo dei beni russi congelati per la ricostruzione dell'Ucraina e sottolineiamo l'importanza del coinvolgimento della Verkhovna Rada e della società civile nella preparazione del sostegno finanziario dell'UE."

Il Parlamento approva le nuove norme dell'Unione europea sul controllo della pesca.

La Commissione europea aveva proposto, nel 2018, la revisione del sistema di controllo della pesca per semplificarlo e modernizzarlo.

Il Parlamento ha approvato definitivamente le nuove misure sul controllo delle attività di pesca con 438 voti favorevoli, 146 contrari e 40 astensioni.

Le nuove regole per il controllo della pesca prevedono, in sintesi:

- registrazione digitale di tutte le catture, anche quelle collegate alla pesca sportiva, per averne la completa tracciabilità;
- maggiori controlli nei confronti

- dei pescherecci di grandi dimensioni, anche con l'applicazione di telecamere a circuito chiuso;
- armonizzazione delle sanzioni in tutta l'Unione

europea.

Un dispositivo di tracciamento dovrà essere installato in tutte le imbarcazioni per consentirne alle autorità nazionali l'identificazione e la localizzazione.

Per le piccole imbarcazioni ci sarà l'esenzione fino al 2030.

Per le piccole flotte pescherecce ci saranno ancora quattro anni per l'adeguamento.

La disponibilità di dati più precisi consentirà altresì di migliorare l'importante gestione delle risorse marine. Dati che saranno forniti dai giornali di pesca, dalle dichiarazioni di trasbordo e dalle dichiarazioni di sbarco.

Per i pescherecci lunghi meno di 12 metri, i Comandanti, al termine della giornata di pesca, dopo essere arrivati al porto e prima di sbarcare, potranno compilare e presentare una dichiarazione semplificata.

Le imbarcazioni che praticano pesca ricreativa saranno obbligate a comunicare le catture, con sistemi elettronici predisposti dalle autorità nazionali o dalla Commissione. E' la prima volta.

E' stata prevista altresì l'armonizzazione delle sanzioni con un regolamento che ne analizza le disparità tra i Paesi dell'Unione.

Si stabilisce inoltre che sarà il valore del pescato del peschereccio a fissare il livello minimo dell'ammenda che sarà applicata in caso di gravi violazioni.

La differenza tra la stima del pescato ed il suo peso al porto di sbarco - denominato margine di tolleranza - sarà al 10% per specie, con qualche eccezione.

Dovranno sempre essere garantiti l'obbligo di sbarco (prevede che tutti i pescatori sbarchino tutto il pescato) e la tracciabilità.

A garanzia del primo, i pescherecci di 18 metri o più dell'UE, quelli più a rischio di non conformità, dovranno installare, entro 4 anni dall'entrata in vigore della legislazione, degli apparati di controllo elettronico a distanza, come la televisione a circuito chiuso.

Tutte le informazioni sulle varie attività effettuate, relative anche alla prima vendita al dettaglio del pescato e dell'acquacoltura, dovranno essere conservate dagli operatori.

La tracciabilità digitale del pesce produce effetti molto positivi:

- aumento sensibile della sicurezza alimentare;

- garanzia di una concorrenza accettabile ed equa;

- lotta alla pesca illegale, occulta e priva di regole.

Il regolamento, dopo essere stato formalmente adottato dal Consiglio europeo, entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Un certo numero di norme, però, vedranno la loro attuazione con una gradualità ponderata.

Le flotte pescherecce e gli Stati membri potranno così disporre di tutto il tempo necessario per l'adattamento alle nuove norme.

Citazione

"Abbiamo raggiunto un accordo equilibrato per il settore della pesca dell'UE - ha dichiarato la relatrice Clara Aguilera (S&D, ES) - Le nuove norme di controllo saranno armonizzate e più trasparenti, con procedure completamente digitali.

I pescatori avranno quattro anni per adattarsi ai cambiamenti e il settore della pesca su piccola scala beneficerà di obblighi di comunicazione semplificati.

In questo modo, i deputati rispondono alla richiesta dei consumatori di informazioni sull'origine di tutti gli alimenti che consumano".

FINLANDIA

Addio ad Ahtisaari, il presidente Nobel

di Gianfranco Nitti

L'ex Presidente della Finlandia **Martti Ahtisaari** è morto a Helsinki il 16 ottobre 2023 alle 6:40 all'età di 86 anni. Martti Oiva Kalevi Ahtisaari è stato il decimo presidente della Repubblica di Finlandia dal 1994 al 2000. Prima della sua presidenza, ha ricoperto numerosi incarichi chiave nel Ministero finlandese degli Affari esteri e nelle Nazioni Unite. Dopo la sua presidenza, Ahtisaari ha fondato la CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation, un'organizzazione di mediazione per la pace tenuta in grande considerazione e ha svolto un ruolo di primo piano nei colloqui di pace internazionali e negli sforzi di mediazione. In riconoscimento del suo lavoro per risolvere i conflitti internazionali, Ahtisaari venne insignito del Premio Nobel per la pace nel 2008.

Nel gennaio 1997 effettuò una visita di Stato in Italia, su invito del Presidente Scalfaro.

Di seguito, il messaggio inviato dal Presidente **Sergio Mattarella** al Presidente della Repubblica di Finlandia, Sauli Niinistö:

“Appresa la triste notizia della morte di Martti Ahtisaari, a nome della Repubblica Italiana porgo a Lei, alla famiglia dell'ex Presidente e al popolo finlandese le espressioni del più sincero cordoglio.

Martti Ahtisaari ha offerto un contributo fondamentale alla causa della pace, come riconosciuto anche dal conferimento del premio Nobel. Il Suo profondo impegno a favore del dialogo e della riconciliazione appaiono tanto più significativi nell'attuale contesto internazionale, segnato da conflitti e crescenti divisioni.

Con questi sentimenti, rinnovo a Lei, Signor Presidente, le condoglianze più sentite del popolo italiano”.

Segue il discorso del Presidente della Repubblica di Finlandia Sauli Niinistö in seguito alla scomparsa dell'ex Presidente della Repubblica Martti Ahtisaari il 16 ottobre 2023:

“Cari finlandesi,

È con grande tristezza che abbiamo appreso della morte del Presidente **Martti Ahtisaari**. Si è spento all'età di 86 anni, dopo una lunga malattia. Martti Ahtisaari era un cittadino del mondo, un grande finlandese. Un insegnante, un diplomatico e un capo di stato. Un negoziatore di pace e un premio Nobel per la pace. Un finlandese dal cuore grande. Credeva nell'umanità, nella civiltà e nella virtù. Ha lavorato instancabilmente per garantire la pace e la vita. Anche per chi viveva lontano e in circostanze molto diverse. Per lui la dignità umana era indivisibile. Nelle parole di Nelson Mandela, il combattente per la libertà sudafricano che Ahtisaari stimava molto: “Ciò che conta nella vita non è il semplice fatto di aver



Visita in Italia del Presidente Ahtisaari qui col Presidente Scalfaro, 1997, foto archivio storico Quirinale



Martti Ahtisaari, foto CMI - Tuukka Koski

vissuto. È la differenza che abbiamo apportato alla vita degli altri che determinerà il significato della vita che conduciamo”.

Martti Ahtisaari era uno sfollato della Carelia. Un eterno rifugiato, come diceva spesso. La sua esperienza infantile del viaggio di evacuazione al freddo e al buio verso una destinazione sconosciuta ha influenzato la sua visione del mondo e le sue azioni. Ciò non lo rese amareggiato, ma gli diede la comprensione del destino umano e il senso del valore della pace.

Era un pacificatore la cui carriera comprendeva un elenco eccezionalmente lungo di risultati di rilevanza internazionale. Il defunto segretario generale dell'ONU Kofi Annan aveva assolutamente ragione quando affermava che Ahtisaari era l'unica persona di sua conoscenza ad aver portato la pace in tre continenti. L'apprezzamento e la gratitudine per il lavoro di Ahtisaari continuano a vivere. Ho

avuto l'opportunità di testimoniare recentemente nelle mie discussioni in Sud Africa e Namibia in primavera. Il risultato di una vita di Ahtisaari come pacificatore venne confermato con il Premio Nobel per la pace nel 2008. Il premio venne conferito per i suoi meriti personali, ma il momento è stato memorabile per tutti i finlandesi. Il riconoscimento ha toccato l'intera nazione. Nel suo discorso per il Nobel, Ahtisaari affermava che tutti i conflitti possono essere risolti: “Guerre e conflitti non sono inevitabili. Sono causati dagli esseri umani. Ci sono sempre interessi che vengono favoriti dalla guerra. Pertanto anche coloro che hanno potere e influenza possono fermarli”. Questo è un forte messaggio di speranza e di apprendimento, che risuona anche nel nostro tempo. Il lavoro del negoziatore di pace è continuo e visibile. La Crisis Management Initiative, un'organizzazione di mediazione della pace fondata

da Ahtisaari dopo il suo mandato come Presidente, porta avanti il suo lavoro e la sua preziosa eredità di promozione della pace.

Martti Ahtisaari è stato il primo Presidente della Repubblica di Finlandia eletto con voto diretto. Come Presidente si è trovato in una situazione nuova, non solo come Presidente del popolo, ma anche come presidente in un momento in cui la Finlandia era sempre più aperta all'Occidente e all'Unione europea. Oltre ad aderire all'UE, la Finlandia ha assunto un ruolo attivo a livello internazionale. Il presidente Ahtisaari ha agito in modo coerente, aprendo le porte e promuovendo la riconciliazione internazionale e il dialogo tra i leader, compresi quelli di Stati Uniti e Russia. Voleva che la Finlandia svolgesse un ruolo attivo nella comunità internazionale, perché anche questo era nell'interesse della Finlandia. Qui in Finlandia ricordiamo il lavoro di Ahtisaari per promuovere l'imprenditorialità e le esportazioni finlandesi, i suoi sforzi per ridurre l'alto tasso di disoccupazione e la sua cooperazione con il governo per rendere l'adesione della Finlandia all'UE una realtà. Tutto ciò riflette un grande senso di responsabilità verso la patria.

Sebbene Ahtisaari abbia vissuto all'estero per gran parte della sua vita, ha affermato di essere estremamente felice di essere nato in un paese nordico. Apprezzava molto la società del benessere nordica e il modo in cui è stata costruita la Finlandia.

Voleva promuovere nel mondo il modello nordico di uguaglianza di genere, ricordandoci che nulla cambierà in questo mondo se non avremo ragazze e donne istruite e coinvolte nei processi decisionali. Per Ahtisaari, la fiducia era una parte essenziale dell'essere finlandese. Per lui era anche importante creare fiducia nei negoziati internazionali. Non ha imposto modelli già pronti, ma sapeva che le strutture sostenibili possono essere costruite solo sulla fiducia. Con l'esempio e la comprensione si possono ottenere risultati.

La morte del presidente Martti Ahtisaari rappresenta una grande perdita per la sua famiglia e per il popolo finlandese. Eeva e Marko, avete fatto molta strada al fianco di Martti.

In diverse occasioni ha sottolineato l'inevitabile importanza del vostro sostegno. In un momento di dolore e perdita, proviamo anche un profondo senso di gratitudine per la lunga e impressionante vita di servizio di Martti Ahtisaari per la Finlandia e il mondo.”